

**“SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEL MATERIALE
DOCUMENTALE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO E DEI VOLUMI PUBBLICATI
DALL’ISTITUTO IN IDONEI LOCALI DEPOSITO”**

CUI: S80111810588202500012

CIG: B624602D1C

SCHEMA DI CONTRATTO

Istituto Nazionale di Statistica

Indice

Art. 1 - Norme regolatrici	4
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società.....	4
Art. 4 – Durata, modifiche del contratto in corso di esecuzione e altre opzioni.....	5
Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi, anticipazione del prezzo	6
Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche	7
Art. 8 - Subappalto.....	7
Art. 9 - CCNL.....	8
Art. 11 - Tutele lavoristiche	9
Art. 12 - Garanzia definitiva.....	10
Art. 13 - Penali	11
Art. 14 - Risoluzione.....	11
Art. 15 - Recesso	13
Art. 16 - Forza maggiore	13
Art. 17 - Patto di Integrità.....	14
Art. 18 - Pantouflage-revolving doors	14
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito.....	15
Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva	15
Art. 21 – Responsabilità e, ove applicabile, polizza assicurativa.....	16
Art. 22 – Obblighi di riservatezza.....	16
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 24 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali	17
Art. 25 - Foro di competenza	18
Art. 26 - Forma del contratto e oneri fiscali	18

Istituto Nazionale di Statistica

CONTRATTO

PROCEDURA DI GARA N.

Affidamento del *“SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO E DEI VOLUMI PUBBLICATI DALL’ISTITUTO IN IDONEI LOCALI DEPOSITO” – CIG: B624602D1C*”.

TRA

L’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Roberta Piagneri, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta i poteri conferitigli dal Presidente con deliberazione n. DOP/455/2025 del 27/02/2025 (di seguito per brevità anche “Committente” o “**ISTAT**”)

E

la **Società** _____, con sede legale in _____ (____), Via _____, n. ____ – CAP _____, capitale sociale Euro _____ - P.IVA _____, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con atto di nomina del _____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Affidatario**”)

[o, nel caso di RTI]

la Società _____, con sede legale in _____ (____), Via _____, n. __, - CAP _____, capitale sociale Euro _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. __, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____ (____), Via _____, n. __, - CAP _____, capitale sociale Euro _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. __, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante _____,

e la mandante _____ con sede legale in _____ (____), Via _____, n. __, - CAP _____, capitale sociale Euro _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. __, in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____ repertorio n. _____;

(di seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Affidatario**”)

Istituto Nazionale di Statistica

PREMESSO CHE

- a. con Determinazione DAC/162/2025 del 14/03/2025, l'ISTAT ha indetto una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice per affidamento del *"Servizio di archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale archivistico e bibliografico e dei volumi pubblicati dall'istituto in idonei locali deposito"*;
- b. l'Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell'art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice;
- c. l'Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il Disciplinare di affidamento e l'ulteriore documentazione della procedura, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse per una corretta formulazione dell'offerta;
- d. l'Affidatario ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come l'Offerta, il Capitolato Tecnico.
2. I termini stabiliti nella documentazione allegata alla procedura di gara, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel Medesimo e nei suoi allegati, anche:
 - i. dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, tutela dei beni culturali, privacy e sicurezza (D. Lgs. n. 42/2004, D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 81/2008);
 - ii. dal D. Lgs. n. 36/2023 e smi.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Contratto ha per oggetto il *"Servizio di archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale archivistico e bibliografico e dei volumi pubblicati dall'istituto in idonei locali deposito"*, così come descritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione di gara, costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegati.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società

1. Il **Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)** è la dott.ssa Alexia Sasso, e-mail: alsasso@istat.it.

Istituto Nazionale di Statistica

2. Il **Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)** è il sig. Andrea Paolucci, e-mail: andrea.paolucci@istat.it.
3. Il **Responsabile di Progetto per parte dell'Impresa** è il dott. _____, e-mail _____@_____.
4. Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito, tra l'altro, di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto del servizio e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.
5. Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.
6. Per tutte le tematiche di carattere tecnico l'Impresa, previo accordo con il DEC, dovrà rapportarsi con le sottoindicate strutture competenti dell'ISTAT:
 - Direzione centrale per la comunicazione, informazione e servizi ai cittadini e agli utenti (**DCCI**), Via Cesare Balbo 16, 00184 - Roma;
 - Direzione centrale per l'amministrazione ed il patrimonio (**DCAP**), Via Cesare Balbo 16, 00184 - Roma;
 - Servizio Programmazione, bilancio e contabilità - Direzione Generale (**DGEN**), Via Cesare Balbo 16, 00184 - Roma.

Art. 4 – Durata, modifiche del contratto in corso di esecuzione e altre opzioni

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a n. 24 (ventiquattro) mesi.
2. Il contratto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività redatto a cura del DEC.
3. Il contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione eventualmente contenute nel presente Contratto.
4. Le modifiche e le varianti al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8, del Codice.
6. Nei limiti delle economie derivanti dal ribasso offerto, ove non diversamente utilizzate nell'ambito del presente appalto, l'ISTAT si riserva la facoltà di:
 - aumentare i quantitativi previsti nel limite del 20%;
 - prorogare il Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'operatore economico aggiudicatario prima della scadenza della Contratto.

Istituto Nazionale di Statistica

7. L'ISTAT si riserva, altresì, la facoltà di aumentare i quantitativi previsti nei limiti delle risorse e dei metri lineari che si dovessero eventualmente rendere disponibili dopo la ricollocazione del patrimonio bibliografico della biblioteca e dell'archivio storico.
8. L'operatore economico aggiudicatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISTAT, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, a carico dell'esecutore, maggiori oneri.
9. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'operatore economico aggiudicatario se non sia stata approvata dall'ISTAT.
10. In nessun caso l'operatore economico aggiudicatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.
11. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata pari a 12 (dodici) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi, anticipazione del prezzo

1. Il corrispettivo massimo complessivo del "Servizio di archiviazione, custodia e gestione del materiale documentale archivistico e bibliografico e dei volumi pubblicati dall'istituto in idonei locali deposito" è pari ad € (...../....), di cui € 200,00 (euro Duecento/00) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso come rilevabile dal DUVRI, oltre IVA in misura di legge, così suddiviso:
 - a) Voce 1 Tabella A – "Deposito, gestione e custodia" - prezzo unitario al metro lineare (€/ml) riferito al trimestre, IVA esclusa;
 - b) Voce 2 Tabella A – "Deposito, gestione e custodia dell'ulteriore documentazione" - prezzo unitario al metro lineare (€/ml) riferito al trimestre, IVA esclusa;
 - c) Voce 3 Tabella A – "Presa in carico della ulteriore documentazione" – prezzo unitario al metro lineare (€/ml) riferito al trimestre, IVA esclusa;
 - d) Voce 4 Tabella A – "Inventariazione di nuovo materiale" – prezzo unitario al metro lineare (€/ml) riferito al trimestre, IVA esclusa;
 - e) Voce 5 Tabella A – "Ricerca, recapito cartaceo e ricollocazione presso il gestore max 150 richieste annue" – prezzo unitario per singola richiesta soddisfatta (€/richiesta), IVA esclusa.
2. L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.

Istituto Nazionale di Statistica

3. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente in base all'indice nazionale PPS dei prezzi alla *produzione servizi, voce magazzinaggio e custodia* per CPV 79995100-6 ("*Servizi di archiviazione*").
4. L'anticipazione del prezzo contrattuale, calcolata sul valore del contratto in misura pari al 20% (venti per cento), secondo quanto disposto dall'art. 125, comma 1 del Codice - se richiesta dall'Impresa - è corrisposta entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione ed è progressivamente recuperata dall'ISTAT nel corso dell'esecuzione mediante trattenute proporzionali ai singoli pagamenti in sede di liquidazione di ciascuna fattura.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, si rimanda all'omonimo paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.

Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche

1. L'Affidatario è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Tecnico o altra documentazione della procedura, nonché secondo le direttive impartite dal Committente.
2. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Affidatario non adempia, il Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo denominato "*Risoluzione*".

Art. 8 - Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.
1. **[ALTERNATIVO se subappalto possibile e dichiarato dall'OE in fase di partecipazione alla procedura, altrimenti eliminare la parte in fase di stipula]** L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto in misura del% (.... per cento) dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 -

Istituto Nazionale di Statistica

—;

2. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISTAT da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
3. L’Affidatario deposita presso l’ISTAT il contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, contestualmente alla ulteriore documentazione richiesta dall’art. 119 del Codice. Il contratto di subappalto indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e contiene - **a pena di nullità assoluta** - un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.
4. Nel contratto di subappalto è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2 del Codice.
5. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISTAT inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISTAT. In tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISTAT, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ISTAT può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
7. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice.

Art. 9 - CCNL

1. L’Affidatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel paragrafo 9, del Capitolato Tecnico (denominato “CCNL”) o equivalenti.

Art. 10 - Personale impiegato dall’Affidatario

1. L’Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. L’Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste, l’Affidatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato secondo quanto indicato nella documentazione della procedura ed in particolare nel paragrafo 7 del capitolato tecnico, con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e

Istituto Nazionale di Statistica

successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.

4. È a carico dell'Affidatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. L'Affidatario, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
6. L'Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'Affidatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che lo stesso Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del team di lavoro.

Art. 11 - Tutele lavoristiche

1. Ai sensi dell'allegato II.3 art. 1 comma 4 del Codice, l'Affidatario è tenuto a rispettare l'impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni¹ necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all'occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.

¹ Calcolo della quota del 30 per cento

L'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30% componendolo con il 20% di giovani e il 10% di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l'applicazione delle deroghe indicati di seguito.

Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30%, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30% di donne con meno di 36 anni oppure 20% di donne con meno di 36 anni, 10% di donne di almeno 36 anni e 10% di uomini con meno di 36 anni). In termini assoluti, ad esempio, l'aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36 anni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 47, comma 4, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal d.lgs. n. 81/2015, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Istituto Nazionale di Statistica

L’Affidatario deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto - salvo l’ipotesi di differimento espressamente concordato con l’ISTAT - uno schema di organizzazione che dia evidenza dell’entità del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all’assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.

L’Affidatario deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.

Il rispetto del suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISTAT.

2. **[SOLO PER AFFIDATARIO CON N. DIPENDENTI > 50]** Ai sensi dell’allegato II.3 art. 1 comma 1 del Codice, l’Affidatario ha trasmesso il *rapporto sulla situazione del personale*, ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione dell’offerta, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
3. **[SOLO PER AFFIDATARIO CON $15 \leq \text{DIPENDENTI} \leq 50$]** Ai sensi dell’allegato II.3 art. 1 comma 2 del Codice, l’Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, produce ad ISTAT una *“Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile”* (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). L’Affidatario è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.
3. Ai sensi della Legge n. 68/99 e dell’allegato II.3 art.1 comma 3 del Codice, l’Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, produce ad ISTAT una *“Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità”* con la quale il legale rappresentante attesti l’ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L’Affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le sanzioni derivanti dall’inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall’articolo rubricato *“Penali”* del presente Contratto.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l’Affidatario ha costituito cauzione definitiva, resa ai sensi dell’art. 117 del

Istituto Nazionale di Statistica

Codice [CB1], in favore dell'ISTAT, mediante garanzia fideiussoria polizza n., rilasciata da a garanzia della somma di euro (...../....), con scadenza Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Penali

1. Per le penali in merito ai ritardi nell'esecuzione delle prestazioni si rimanda al paragrafo 12 del Capitolato Tecnico.
2. Le ulteriori penali sono calcolate in misura giornaliera pari:
 - a. allo 0,6 % nel caso di inosservanza di cui all'allegato II.3 art. 1 comma 4 del Codice dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
 - b. **[IN CASO DI AFFIDATARIO CON $15 \leq \text{DIPENDENTI} \leq 50$]** allo 0,6 % dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'allegato II.3 art. 1 comma 2 del Codice (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
 - c. **[OBBLIGATORIO IN CASO DI AFFIDATARIO ≥ 15]** allo 0,6 % dell'ammontare netto contrattuale nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'allegato II.3 art. 1 comma 3 del Codice (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della Relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;
3. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.
4. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal RUP/DEC, se nominato.
5. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al RUP/DEC, se nominato, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISTAT.
6. In caso di applicazione delle penali, l'ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista, per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 14 - Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISTAT può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice,

Istituto Nazionale di Statistica

superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);

- c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. *Altresì*, l'ISTAT risolve il contratto di appalto qualora:
 - a. ove applicabile, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione*" ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice;
 - c. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il presente Contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Affidatario secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14. All'esito del procedimento, l'ISTAT, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Affidatario.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'ISTAT risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. In ogni caso l'ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della

Istituto Nazionale di Statistica

cauzione, ove prevista, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ISTAT.

8. In caso di risoluzione del contratto, l'Affidatario si impegna a fornire all'ISTAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Art. 15 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*, l'ISTAT può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'ISTAT mediante una formale comunicazione all'Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'ISTAT prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ISTAT che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa ISTAT potrà, per giusta causa, recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.
4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

Art. 16 - Forza maggiore

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze (*"Eventi di Forza Maggiore"*), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento (*"la Parte Interessata"*) prova tutte le seguenti condizioni:
 - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice civile, l'Affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo denominato "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento, di cui all'articolo denominato "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Affidatario avrà l'obbligo

Istituto Nazionale di Statistica

di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 6, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Affidatario comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo denominato "Recesso".
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo denominato "Recesso".

Art. 17 - Patto di Integrità

1. Il personale dell'ISTAT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
2. L'Affidatario si obbliga ad osservare quanto sottoscritto nell'appendice denominata "*Patto di Integrità*" allegata al presente Contratto ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, potranno essere applicate le sanzioni ivi previste, secondo la gravità della violazione accertata.
3. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISTAT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

Art. 18 - Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il "*Codice di comportamento dei*

Istituto Nazionale di Statistica

dipendenti dell'ISTAT" consultabile e scaricabile sul sito web dell'ISTAT al link: <https://www.istat.it/wp-content/uploads/2017/02/CODICE-COMPORTAMENTO-DIPENDENTI-ISTAT.pdf>, sezione amministrazione trasparente.

2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente Contratto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi 3 (tre) anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito

1. È fatto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva

1. La Committente, ove applicabile, acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti il servizio oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto all'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la

Istituto Nazionale di Statistica

facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 – Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione della prestazione oggetto del presente Contratto, anche se eseguite da parte di terzi, salvo che i danni siano imputabili a cause di forza maggiore o a colpa dell'Amministrazione.
2. L'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ISTAT da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
3. L'Affidatario contraente ha stipulato/ha già attiva polizza/e assicurativa/e in corso di validità rilasciata dalla compagnia, a copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T./R.C.O., furto e incendio, allagamento, danneggiamento, microclima, rischi calamitosi), che potrebbero derivare a cose e persone durante l'esecuzione del contratto e, comunque, per tutte le attività ad esso connesse, con un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

Art. 22 – Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o

Istituto Nazionale di Statistica

elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto in fase di partecipazione alla procedura e, dunque, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'allegato denominato *"Informativa sul trattamento dei dati personali"*.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda:
 - prende atto ed acconsente a quanto indicato nella predetta *"Informativa sul trattamento dei dati personali"* anche con riferimento alla pubblicazione e diffusione degli stessi;
 - si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte;
3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo *"Nomina responsabile trattamento dati personali"*.

Art. 24 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche *"Regolamento UE"*), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche *"Normativa in tema di trattamento dei dati personali"*) e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di

Istituto Nazionale di Statistica

controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.

3. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
4. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.
5. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio *"Responsabile della protezione dei dati"*, qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario /Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
6. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
7. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
8. Nel caso in cui l'Affidatario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Art. 25 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 26 - Forma del contratto e oneri fiscali

Istituto Nazionale di Statistica

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*.
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il valore dell'imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente Contratto, dovuto dall'Affidatario, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella "A", annessa all'Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Affidatario

.....*

per l'ISTAT

.....*

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *"Codice dell'amministrazione digitale"*

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 - Oggetto, Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società, Art. 4 – Durata, modifiche del contratto in corso di esecuzione e altre opzioni, Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi, anticipazione del prezzo Art. 6 – Fatturazione e pagamenti, Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche, Art. 8 - Subappalto, Art. 9 - CCNL, Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario, Art. 11 – Tutele lavoristiche, Art. 12 – Garanzia definitiva, Art. 13 - Penali, Art. 14 – Risoluzione, Art. 15 - Recesso, Art. 16 - Forza maggiore, Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito, Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva, Art. 21 - Responsabilità e polizza assicurativa, Art. 22 - Obblighi di riservatezza, Art. 23 - Trattamento dei dati personali, Art. 24 - Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, Art. 25 - Foro di competenza, Art. 26 Forma del contratto e oneri fiscali.

Istituto Nazionale di Statistica

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Affidatario

.....